

Sulla mancata revisione di un Piano regionale faunistico-venatorio

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 7 aprile 2022, n. 1209 - Maisano, pres.; Commandatore, est. - Associazione Cacciatori di Lampedusa e Linosa (ACLL) ed a. (avv.ti Di Giunta e Principato) c. Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea ed a. (Avv. distr. Stato).

Caccia e pesca - Caccia - Mancata revisione di un Piano regionale faunistico-venatorio - Valutazione di incidenza per i siti Natura 2000, finalizzata all'eventuale introduzione dell'attività venatoria.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23 marzo 2020 e depositato in pari data, le associazioni ricorrenti hanno lamentato la mancata revisione del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013/18 da parte dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea che, con il D.D.G. impugnato del 27 gennaio 2020, ha riscontrato le istanze presentate dalle associazioni dei cacciatori, tra cui l'ACLL ricorrente nei seguenti termini: *“questo Dipartimento, proprio in ragione delle molteplici istanze presentate dai territori, ha già preso in considerazione la necessità di revisionare il PRFV 2013-2018, approvato con D.P. n. 227 del 25/07/2013, in merito, tra l'altro, alla valutazione di incidenza per i siti Natura 2000, finalizzata all'eventuale introduzione dell'attività venatoria. Pertanto, a seguito del reperimento di fondi al momento non disponibili per tale finalità, si potrà procedere alla realizzazione delle auspiccate modifiche al PRFV”*.

Parte ricorrente ha impugnato il predetto atto per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DELL'ART. 2, L.R. N. 7/2019, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ARBITRARIETÀ E DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con tale motivo la parte ricorrente lamenta la sostanziale illegittimità dell'atto impugnato che, impendendo la revisione del PRFV, lo rende sostanzialmente imm modificabile.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 23, L. N. 157/1992; VIOLAZIONE DELL'ART. 30, L. R. N. 33/1997; VIOLAZIONE DELL'ART. 66, L. N. 388/2000. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL MANCATO UTILIZZO DI ENTRATE PUBBLICHE DI SCOPO.

Con tale motivo, la parte ricorrente lamenta l'infondatezza della ragione ostativa (carenza di fondi) prospettata in seno all'atto impugnato stante l'esistenza di un'apposita tassa di scopo prevista dalla disciplina nazionale e regionale.

In seno al ricorso, inoltre, la difesa ha evidenziato come il predetto giudizio, seppure formalmente introdotto come giudizio di impugnazione, sia da qualificarsi sostanzialmente come un ricorso avverso il silenzio teso a rimediare all'inerzia ingiustificata della P.A.

Le amministrazioni regionali resistenti si sono costituite con memoria di mera forma.

In vista della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato una memoria.

Con ordinanza n. 541/2020, confermata in appello, questo Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare regolando altresì le spese di fase.

Preso atto delle indicazioni dell'ordinanza cautelare del C.G.A. n. 551/2020 che ha rimesso al giudice del primo grado l'accertamento della *“convertibilità del rito in base a quanto dispone l'art. 32, comma 2, del c.p.a. e verificherà la possibilità di riqualificare l'azione come ricorso avverso il silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 del c.p.a.”*, con istanza depositata il 22 novembre 2020, parte ricorrente ha chiesto la conversione del rito nel senso sopraindicato.

Con memoria depositata il 22 dicembre 2021, la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria del 27 dicembre 2021, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 9 marzo 2022 la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente il Tribunale deve rigettare l'istanza di conversione del rito avanzata dalla parte ricorrente poiché l'atto impugnato non ha valenza soprassessoria poiché manifesta chiaramente la volontà di non procedere alla revisione del Piano, indicando l'esistenza di un motivo che sarebbe ostativo a tale esito, l'assenza di disponibilità finanziarie.

L'atto impugnato, infatti, non ha una portata meramente interlocutoria in grado di privarlo di effettiva lesività e, pertanto, legittimante unicamente l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.

E invero, il D.D.G. gravato costituisce un evidente arresto procedimentale, con valenza preclusiva per le aspirazioni delle associazioni ricorrenti, motivato in ragione dell'attuale mancanza di disponibilità finanziaria. L'inciso finale sulla possibilità di riattivare il procedimento in futuro, nel caso di reperimento delle risorse finanziarie necessarie, non modifica l'essenza del voluto della pubblica amministrazione che ha rinvenuto nell'attuale assenza di tali risorse il fattore preclusivo al soddisfacimento (o alle *chances* di soddisfacimento) della pretesa del privato.

Alla luce di tali argomentazioni, il provvedimento gravato deve considerarsi concretamente lesivo e pertanto suscettibile di impugnazione ex art. 29 c.p.a.



Ciò premesso, nel merito il Tribunale ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi infra-indicati. Il comma 1 dell'art. 15 della l.r. n. 33/1997 nella versione antecedente alla modifica operata dall'art. 20 della l.r. n. 10/2018 prevedeva che *“1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.”*

L'art. 20 della l.r. n. 10/2018 ha modificato il citato art. 15 della l.r. n. 33/1997 nei seguenti termini *“1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.*

L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunisticovenatorio con periodicità quinquennale”.

L'originaria disposizione legislativa regionale prevedeva una specifica durata di efficacia del PRVF su cui già si innestava un obbligo di riadozione alla scadenza di tale termine giacché *«una buona attività pianificatoria richiede necessariamente una periodica revisione onde aggiornare le scelte effettuate ed adeguarle ad eventuali mutamenti delle condizioni di partenza considerate, allo scopo di evitare la naturale obsolescenza delle programmazioni dovuta al trascorrere del tempo e rendere attuale la previsione organizzativa, oltre che efficace, proiettandola in un arco temporale adeguato.»* (Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2021, n. 3487).

In tal senso la modifica operata dall'art. 20 della l.r. n. 10/2018 ha avuto portata innovativa solo in ordine all'efficacia del Piano, prima quinquennale ora perenne, ma non ha comportato nessuna modifica all'obbligo quinquennale di rivalutazione dell'attualità dello strumento pianificatorio che, come *ut supra* richiamato, è insita in ogni attività di programmazione.

Né è possibile affermare che l'utilizzo dell'aggettivo “eventuali” nella disposizione di legge renda le determinazioni della P.A. assolutamente libere nell'an, giacché una tale lettura contrasterebbe con la stessa funzione dello strumento di pianificazione e con l'intenzione del legislatore regionale che ha presunto una fisiologica obsolescenza del Piano dopo un quinquennio dall'adozione così prevedendo, a tal fine, apposite “finestre” temporali in cui è possibile riattivare la partecipazione procedimentale ed esaminare le sollecitazioni di tutti i soggetti i cui interessi sono incisi (tra cui le associazioni ricorrenti), indipendentemente dall'esito, nel merito, di tale necessario riesame.

I profili di illegittimità del provvedimento impugnato sono pertanto fondati poiché, a fronte dell'attualità dell'obbligo di rivalutazione del Piano, la motivazione del provvedimento impugnato appare generica tenuto conto che gli adempimenti richiesti dall'art. 15 della l.r. n. 33/1997 si sostanziano fondamentalmente in un'attività amministrativa, programmabile nell'arco del quinquennio, di competenza degli uffici dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e la cui risoluzione sembra costituire una mera questione organizzativa interna.

Inoltre, a fronte di specifiche e puntuali disposizioni sulla copertura finanziaria, anche dell'attività per cui è causa, contemplate dall'art. 51 della l.r. 33/1997 e dell'ampio spazio di programmabilità dell'impegno di spesa (un quinquennio), il provvedimento impugnato non specifica quali sarebbero stati gli eventi imprevisi e i costi non programmabili che non hanno consentito il regolare adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 15 della l.r. n. 33/1997.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato con conseguente obbligo della P.A. di rieditare il potere nei sensi *ut supra* descritti.

Attesa la peculiarità e novità della questione giuridica affrontata, le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, possono integralmente compensarsi.

(Omissis)